

RAFFRONTO

<p>Statuto Regione Calabria Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25</p>	<p>Proposta di legge statutaria n. 2/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, De Francesco, Crinò, Gelardi, De Nisi, Graziano, Cirillo, recante: “Modifica dell’articolo 35 dello statuto della Regione Calabria”.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>
<p>Articolo 35 (Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)</p>	<p>Articolo 35 (Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)</p>
<p>1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo della Regione.</p>	
<p>3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.</p>	
<p>3 bis La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento.</p>	
<p>4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali.</p>	<p>4. I membri della Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al trenta per cento dei componenti della Giunta.</p>
<p>4 bis. Abrogato (<i>Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 27</i>)</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4 ter. Abrogato (<i>Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15</i>)</p>	
<p>5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.</p>	
<p>6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.</p>	
<p>7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.</p>	

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.	
9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.	<i>Identico</i>
9 bis. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8 bis. <i>(Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)</i>	
10. Abrogato <i>(Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 novembre 2012, n. 34)</i>	
(...)	(...)